



COMUNE DI SAN VITO DI FAGAGNA

Provincia di Udine

Via Nuova 100
33030 SAN VITO DI FAGAGNA (UD)
C.F. 80004290302 - P.I. 00524440302

Telefono 0432 - 808024 ~ Fax 0432 - 808215

Regolamento Comunale Per la disciplina delle attività commerciali

ESTETISTA

Delibera C.C. n. 6 del 27 gennaio 2000
Rettificato Delibera C.C. n. 15 del 19 aprile 2000

Approvato dal Co.Re.Co. n. 2086 del 20 aprile 2000

Affisso all'Albo Pretorio Comunale dal 28 aprile al 13 maggio 2000

Integrazioni apportate con l'entrata in vigore della Legge Regionale 22 aprile 2002, n. 12 – Disciplina organica dell'artigianato)

N.B. in grassetto le modifiche apportate con Delibera Consiglio Comunale n. 7 del 14.02.2003.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la Legge Regionale 22 aprile 2002, n. 12 (Disciplina organica dell'artigianato);

RITENUTO necessario apportare al Regolamento Comunale per la disciplina delle attività di Estetista approvato con delibera C.C. n. 6 del 27.01.2000 le integrazioni previste alle norme Igienico Sanitarie di cui alla Legge Regionale 22 aprile 2002, n. 12;

VISTA la normativa regolante la materia e le direttive fissate con D.P.G.R. 8.4.1992, n.0170/Pres;

DATO ATTO che per il Regolamento, composto da n. 22 articoli e dall'allegato "A" (riferito all'art. 1) regolare parere favorevole del Dipartimento di Prevenzione dell'A.S.S. n. 4 "Medio Friuli"(prot. 3221 del 25.11.99);

ACQUISITO il parere di Regolarità Tecnica ex art. 53 L.142/90;

Unanime;

DELIBERA

Di approvare le modifiche al Regolamento Comunale per la disciplina delle attività di estetista previste dalla Legge Regionale 22 aprile 2002, n. 12 composto da n. 22 articoli e allegato "A" (riferito all'art. 1), secondo il testo allegato, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.

Art. 1

Attività di estetista

L'attività di estetista è disciplinata dalla seguente normativa:

legge 4 gennaio 1990, n. 1,

legge regionale 27 maggio 1991, n. 21,

legge regionale 20 aprile 1999, n. 9 - artt. 44 e 45,

Legge Regionale 22 aprile 2002, n. 12 – disciplina dell'artigianato

regolamento comunale, conforme alle direttive del DPGR 8 aprile 1992, n.0170/Pres.

L'attività comprende tutte le prestazioni e i trattamenti eseguiti sulla superficie del corpo umano il cui scopo esclusivo o prevalente sia quello di mantenerlo in perfette condizioni, di migliorarne e proteggerne l'aspetto estetico, modificandolo attraverso l'eliminazione e l'attenuazione di inestetismi.

L'attività non comprende le prestazioni dirette a finalità specificamente ed esclusivamente di carattere terapeutico.

L'esercizio dell'attività di estetista, gli istituti di bellezza comunque denominati, le attività di estetista esercitate in associazione con un servizio di barbiere o parrucchiere, dovunque l'attività sia esercitata, in luogo pubblico o privato, anche a titolo gratuito, è disciplinata dal presente regolamento.

Art. 2

Modalità di svolgimento

L'attività può essere svolta con:

- l'attuazione di tecniche manuali,
- l'utilizzazione degli apparecchi elettromeccanici per uso estetico, di cui alla legge regionale 21/1991 (allegato A del presente regolamento)
- l'applicazione dei prodotti cosmetici, come definiti dalla legge 11 ottobre 1986, n. 713.

Art. 3

Modalità di esercizio.

L'attività può essere esercitata in forma di impresa individuale o di società.

L'attività può essere esercitata in forma di impresa artigiana - individuale o societaria - quando abbia i requisiti di cui alla legge regionale 10 aprile 1972, n. 17 e successive modificazioni e integrazioni e l'impresa sia iscritta nell'Albo delle imprese artigiane.

Non è ammesso lo svolgimento dell'attività in forma ambulante o di posteggio.

Art. 4

Vendita di prodotti cosmetici.

Alle imprese artigiane esercenti l'attività di estetista che vendono o comunque cedono alla propria clientela, al solo fine della continuità dei trattamenti in corso, prodotti cosmetici strettamente connessi allo svolgimento della propria attività, non si applicano le disposizioni relative alla normativa sul commercio.

Art. 5

Distribuzione degli esercizi sul territorio comunale.

La distanza minima fra i nuovi esercizi ed i preesistenti è stabilita in 300 metri. Detta distanza viene misurata lungo la via pedonale più breve che collega un esercizio all'altro.

La distanza tra esercizi si applica anche nei confronti delle imprese di estetica esercitate unitamente all'attività di barbiere o di parrucchiere, di cui al punto 1 dell'articolo 10 della legge regionale 27 maggio 1991, n. 21.

(Requisiti di sicurezza ed igienico-sanitari)

Art. 6

Accertamenti igienico sanitari

L'accertamento dei requisiti igienico-sanitari dei locali e delle attrezzature, destinati allo svolgimento delle attività per le quali viene richiesta l'autorizzazione, nonché dei requisiti sanitari relativi alle procedure inerenti dette attività è di competenza del Dipartimento di Prevenzione dell'A.S.S. n.4 "Medio Friuli"**art. 30 lett. b) L.R. 22.04.2002 n. 12.**

Art. 7

Requisiti dei locali

Le attività di cui al presente regolamento **possono essere esercitate presso il domicilio dell'esercente. I locali devono** essere separati e distinti dai locali destinati ad uso diversi da quelli destinati ad altre attività.

Quando le attività di estetista sono svolte in ambiente annesso all'abitazione, i locali devono avere le stesse caratteristiche di seguito indicate e comunque devono essere distinti e separati dai locali adibiti a civile abitazione da un locale di disimpegno e dotati di accesso indipendente dall'esterno.

I locali ove sarà svolta l'attività di cui al presente regolamento, oltre ad essere conformi alle disposizioni urbanistiche ed edilizie vigenti, devono possedere le seguenti caratteristiche:

a) La superficie totale dell'unità immobiliare destinata all'attività di estetista deve essere di almeno 25 mq;

1) I locali, ove è prevista la presenza dell'operatore, devono avere una superficie di almeno 8 mq. da aumentarsi per specifiche destinazioni d'uso;

2) I box per le apparecchiature abbronzanti o per altri usi estetici, ove non sia prevista la presenza dell'operatore, devono avere una superficie di almeno 4 – 6 mq;

Le attività di estetista o di parrucchiere misto possono vendere o cedere alla propria clientela all'interno dei locali i prodotti cosmetici strettamente inerenti allo svolgimento delle attività medesime come stabilito dall'art. 32 della L.R. 22.04.2002 n. 12. L'attività di estetista può essere esercitata unitamente all'attività di parrucchiere misto purchè, l'attività di parrucchiere misto, abbia una superficie minima di almeno mq. 20, almeno un servizio igienico con antibagno e lavabo e l'attività di estetista abbia superfici come sopra riportate;

Non è ammesso lo svolgimento delle attività di estetista e di parrucchiere misto in forma ambulante o di posteggio.

b) superfici finestrate apribili pari ad almeno 1/10 della superficie del pavimento. Qualora tale risultato non fosse ottenibile è necessario prevedere un impianto di aerazione artificiale: prima dell'installazione, il progetto dell'impianto dovrà essere sottoposto al parere preventivo da parte del Dipartimento di Prevenzione dell'A.S.S. n. 4 "Medio Friuli". L'ottenimento dei requisiti di microclima dovrà essere dimostrato anche nei casi di suddivisione dei locali in zone di lavoro distinte tramite setti.

c) Per gli esercizi che abbiano attività o attrezzature che comportino aumento della temperatura o dell'umidità dell'aria (es. lampade UV, idromassaggi, ecc) in relazione alle caratteristiche dei locali e delle attività, potranno essere imposti, su proposta del Dipartimento di Prevenzione, mezzi di ventilazione sussidiaria;

d) pavimenti a superficie unita, lavabile e impermeabile, pareti di materiale liscio, lavabile ed impermeabile fino ad un'altezza di m 2 dal pavimento;

e) gli esercizi dovranno essere dotati di servizi igienici ad uso esclusivo dell'esercizio composti da latrina adeguatamente aerata (aerazione naturale o forzata) e antilatrina munita di lavabo accessibili direttamente dall'interno dell'esercizio e con le caratteristiche di cui al punto d) Per l'attrezzatura e la rubinetteria valgono le norme di cui al D.P.R. n. 327/80 (lavabo con rubinetteria a comando non manuale, distributore di sapone, asciugamani a perdere).

f) i servizi igienici a disposizione dei clienti devono essere dotati di servizi sanitari adeguati alle attività svolte ed alle prestazioni erogate (es. docce per le saune).

g) Lavabi fissi con acqua corrente potabile.

h) eventuali zone destinate allo svolgimento dell'attività di manicure e pedicure, dovranno essere separate dal resto mediante setti divisori di materiale liscio, lavabile e impermeabile fino ad un'altezza

di m 2 dal pavimento e dotato di lavapiedi;

i) gli impianti (elettrico, di riscaldamento, di ventilazione artificiale,.....) e comunque tutte le apparecchiature che utilizzano corrente elettrica devono essere conformi alla L. 46/90, **al D.L. n. 626 del 25.11.1996 e D.P.R. n. 462 del 22.10.2001 (marcatura CE, interruttore differenziale con I_{dn} <30 mA ec.)**;

j) i locali e le attrezzature dovranno essere conformi alle norme vigenti in materia di sicurezza e di salute dei lavoratori D.to Lgs.vo 626/94 e succ. int. e mod. (**ad esempio devono essere previsti: spogliatoi per il personale, armadi per il vestiario, vie ed uscite d'emergenza, luci d'emergenza ecc.**).

Art. 8

Requisiti igienici delle attrezzature

Si dovranno soddisfare i seguenti requisiti igienici:

a) arredamento lavabile e disinfettabile;

b) dotazione di biancheria pulita per ogni cliente contenuta in appositi armadietti;

c) recipienti distinti, lavabili e disinfettabili per la biancheria usata e per i rifiuti;

d) i sedili dell'esercizio dovranno essere forniti di poggiatesta con carta o telo monouso; così pure dovranno essere puliti e cambiati di volta in volta per ogni persona gli asciugamani, gli accappatoi e le coperture dei lettini e le eventuali sopravvesti. Tutti questi materiali dovranno essere riposti in appositi armadietti;

e) gli strumenti e le suppellettili dell'esercizio dovranno essere tenuti costantemente puliti con la più rigorosa e scrupolosa cura e pulizia. Quelli che vengono a contatto con la cute del cliente, dovranno essere disinfettati come previsto dalle procedure identificate nella "conduzione igienica dell'attività".

Art. 9

Conduzione igienica dell'attività

Nei locali destinati all'esercizio dell'attività di estetista è vietata qualsiasi prestazione o trattamento diretti a finalità specificamente ed esclusivamente di carattere terapeutico nonchè l'utilizzazione di apparecchi e strumenti a tale specifico scopo.

Al titolare dell'autorizzazione incombono l'obbligo e la responsabilità dell'osservanza delle seguenti norme igieniche, anche se la loro applicazione è affidata al personale dipendente:

a) i rifiuti solidi devono essere raccolti in recipienti lavabili dotati di adeguato sistema di chiusura, allontanati e smaltiti in conformità al regolamento comunale per i rifiuti solidi, al D.P.R. 915/82 e al D.L.vo 22 del 15.02.1997 e sue successive integrazioni e modifiche;

b) i preparati di uso cosmetico impiegati, non dovranno contenere sostanze tossiche o nocive alla salute e dovranno rispondere ai requisiti previsti dalla **Legge 11.10.1986, n. 713 e successive modifiche**. Il cliente dovrà essere adeguatamente informato prima dell'applicazione di sostanze che possono provocare reazioni allergiche;

c) i procedimenti tecnici di lavorazione nei quali sono impiegati prodotti o solventi, le cui esalazioni possono essere moleste o nocive, devono essere sempre seguiti da rapide ed abbondanti areazioni dell'ambiente;

d) durante le applicazioni o l'uso di liquidi o sostanze infiammabili si deve evitare che nell'esercizio siano accese fiamme o si fumi;

e) il personale deve osservare costantemente le più scrupolose norme di pulizia e di igiene, con speciale riguardo alle mani e alle unghie, e indossare una sopravveste bianca o di altro colore chiaro, sempre in stato di perfetta pulizia (**il personale che presenti lesioni cutanee alle mani dovrà indossare guanti protettivi in lattice, vinile ecc.**);

f) prima di iniziare ciascun servizio, l'addetto deve lavarsi accuratamente le mani con acqua e sapone;

g) nelle attività di manicure e pedicure estetico, la parte da trattare deve essere lavata con acqua e

sapone ed accuratamente disinfettata;

h) onde evitare la diffusione di malattie a trasmissione ematica, tutte le attrezzature che possono essere contaminate con il sangue dovranno essere del tipo monouso, da gettare dopo ogni utilizzo, oppure dovranno essere in materiale che possa essere sottoposto a processi di sterilizzazione.

Pertanto, al termine di ogni applicazione, le attrezzature non monouso dovranno essere lavate con acqua e detergente e successivamente sterilizzate con stufa a secco (170° C per due ore). In alternativa alla sterilizzazione con tale metodo fisico potranno essere usati disinfettanti ad "alto livello di attività". I prodotti e le procedure dovranno essere preventivamente approvati dal Dipartimento di Prevenzione dell'A.S.S. n. 4 "Medio Friuli".

i) tutti i locali dell'esercizio e le attrezzature devono essere tenuti con la massima pulizia e disinfettati periodicamente con ipoclorito di sodio al 10% (varechina) diluito 1:20 (cioè mezzo litro di varechina ogni 10 litri d'acqua);

j) nel caso di contaminazione di attrezzature o ambienti con sangue, si raccomanda di attuare sempre la disinfezione nei modi sopra descritti;

k) coloro che intendono effettuare anche il servizio a domicilio del cliente dovranno recarvisi forniti di valigetta contenente gli strumenti e di quanto necessario per il rispetto delle norme igieniche sopra elencate.

Art. 10

Autorizzazione all'esercizio dell'attività di estetista

L'esercizio dell'attività di estetista è subordinato al rilascio dell'autorizzazione valida per l'intestatario e per i locali in essa indicati.

Art. 11

Domanda di autorizzazione

1. Per il rilascio dell'autorizzazione di cui all'art. 10 dovrà essere presentata domanda su carta legale al Comune.

2. La domanda dovrà contenere il cognome, il nome, il luogo, la data di nascita, la residenza e il numero di codice fiscale del richiedente. In caso di impresa gestita in forma societaria dovranno essere indicati gli estremi di iscrizione al Registro delle Imprese e se forma societaria diversa da quella prevista dall'art. 3 della legge 8 agosto 1985, n. 443 e dalla L.R. 10 aprile 1972, n. 17 e successive modifiche e integrazioni, sulla domanda dovrà essere indicata la persona che assumerà la direzione dell'azienda.

3. Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti:

a) certificato di agibilità/abitabilità dei locali;

b) duplice copia della planimetria 1:100 dei locali completa di indicazioni della destinazione d'uso dei singoli locali, della superficie degli stessi e della relativa superficie finestrata apribile, nonché della disposizione delle attrezzature;

c) elenco delle attrezzature ed apparecchiature elettromeccanici;

d) relazione tecnica ove siano indicati anche i mezzi di disinfezione che si intendono adottare;

e) relazione tecnica descrittiva delle caratteristiche dell'impianto di ventilazione artificiale (nel caso sia previsto) a firma di tecnico abilitato;

f) dichiarazione di conformità dell'impianto elettrico alla Legge 46/90;

g) attestato di qualificazione professionale di estetista o documentazione idonea a comprovare il conseguimento della qualificazione professionale ai sensi dell'articolo 12 della legge regionale 27 maggio 1991, n. 21 da parte del titolare dell'impresa, del direttore dell'azienda e dei soci che esercitano l'attività di estetista;

4. Il certificato di iscrizione all'Albo delle imprese artigiane da parte delle imprese che ne hanno i requisiti dovrà essere presentato entro 90 giorni dal rilascio dell'autorizzazione comunale.

5. La preventiva autorizzazione é dovuta anche per i trasferimenti di località o di ubicazione

dell'esercizio.

Art. 12

Rilascio dell'autorizzazione

L'autorizzazione viene rilasciata, secondo quanto previsto dall'art. 6 c. 3 della L.R. 21/91 così come modificata dalla L.n. 127/97 e successive modifiche ed integrazioni:

accertata la sussistenza dei requisiti professionali,

acquisita la certificazione di idoneità dei locali e della attrezzatura rilasciata dal Dipartimento di Prevenzione dell'A.S.S. n. 4 "Medio Friuli".

Art. 13

Termini

Il termine per il rilascio dell'autorizzazione è di sessanta giorni dalla data di presentazione della domanda, completa di tutta la documentazione relativa, compatibilmente con l'acquisizione dei pareri previsti dalla normativa vigente.

Trascorso tale termine senza che sia stato comunicato motivato provvedimento di diniego, la domanda si intende accolta.

Le imprese artigiane devono trasmettere al Comune, entro 90 giorni dal rilascio dell'autorizzazione comunale, il certificato di iscrizione all'Albo delle imprese artigiane. Trascorso inutilmente tale termine il Comune provvede a pronunciare la decadenza dell'autorizzazione.

Art. 14

Ricorsi

Contro i provvedimenti di diniego dell'autorizzazione è ammesso ricorso alla Giunta Regionale nel termine di trenta giorni dalla avvenuta notifica del provvedimento. Contro i provvedimenti adottati nell'attuazione del presente Regolamento è ammesso il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro il citato termine di 60 giorni ai sensi della Legge n. 1034/1971.

Art. 15

Sospensione e revoca dell'autorizzazione

1. Fermo restando quanto stabilito al punto 4, lett. c), del presente articolo, le autorizzazioni comunali per l'esercizio dell'attività di estetista possono essere sospese per un periodo non superiore a 30 giorni ed eventualmente revocate qualora i concessionari non si attengano alle prescrizioni di cui all'art. 6 - 7- 8 e 9.

2. La sospensione e la revoca dovranno essere adottate, dopo diffida ad adempiere con prefissione di termine. Tale periodo non potrà essere superiore a 30 giorni, né inferiore a 15 giorni.

3. La sospensione e la revoca non pregiudicano l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 12.

4. L'autorizzazione sarà inoltre revocata:

a) qualora il titolare, o il socio partecipante o il direttore dell'azienda abbiano perso i requisiti previsti dalla normativa vigente.

b) in caso di sospensione non autorizzata dell'attività per un periodo superiore a 30 giorni;

c) nel caso di mancata attivazione entro 60 giorni dal rilascio della stessa.

5. Per comprovate ragioni di necessità, per grave indisponibilità fisica del titolare o di chi in possesso della qualificazione professionale de cui all'art. 4, comma 1, lettera b), o per altri gravi casi di forza maggiore, comunque documentati, il Comune, può prorogare il termine di attivazione dell'azienda o autorizzarne la sospensione dell'attività.

art. 16

Sanzioni

L'esercizio dell'attività di estetista senza i requisiti professionali di cui all'articolo 3 della legge regionale 27 maggio 1991, n. 21, comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire un milione a lire cinque milioni.

L'esercizio dell'attività di estetista senza l'autorizzazione comunale comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire un milione a lire due milioni.

L'inosservanza delle norme di cui agli artt. 17 e 18 del presente regolamento comporta l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €uro 50,00 a €uro 150,00.

L'esercizio della attività in contrasto con le norme delle leggi vigenti in materia o del presente regolamento comporta l'applicazione della sanzione accessoria della sospensione dell'autorizzazione per un periodo non superiore a trenta giorni.

Le trasgressioni alle norme del presente Regolamento, quando non costituiscono reato contemplato dal Codice penale, sono accertate e punite ai sensi delle vigenti disposizioni di cui alla L. n. 689/81, della L.R. n. 1/84 e della normativa specifica disciplinante la materia.

Art. 17

Orari giornalieri e calendario annuale delle festività

Gli orari giornalieri delle attività, nonché il calendario annuale delle festività sono stabiliti con ordinanza del Sindaco, sentite le Organizzazioni di categoria.

L'orario dell'esercizio deve essere esposto e ben visibile dall'esterno.

Art. 18

Esposizione delle tariffe e delle norme igienico-sanitarie

In tutti gli esercizi devono essere esposte, in luogo ben visibile, le tariffe del servizio e le disposizioni di carattere igienico sanitario.

Art. 19

Attività promiscue

L'attività di estetista può essere svolta anche unitamente all'attività di barbiere o di parrucchiere, in forma di imprese esercitate nella medesima sede, con i requisiti previsti dai rispettivi regolamenti.

Art. 20

Trasferimento della titolarità o della gestione dell'esercizio

Il trasferimento della titolarità o della gestione dell'esercizio per atto tra vivi o a causa di morte, comporta di diritto il trasferimento dell'autorizzazione, sempre che sia provato l'effettivo trasferimento dell'esercizio ed il subentrante sia in possesso dei requisiti di cui alla L.R. N. 21/91, previa dichiarazione di inizio attività ai sensi dell'art. 19 della L. 241/90.

Art. 21

Prosecuzione dell'attività in caso di morte, invalidità, interdizione o inabilitazione del titolare

In caso di invalidità, di morte o di intervenuta sentenza che dichiari l'interdizione o l'inabilitazione del titolare dell'impresa di estetista, l'attività può essere proseguita per un quinquennio o fino al compimento della maggiore età dei figli minorenni, purché l'esercizio dell'impresa autorizzata venga assunto dal coniuge, dai figli maggiorenni o minori emancipati o dal tutore dei figli minorenni dell'imprenditore invalido, deceduto, interdetto o inabilitato, art. 1 L.R. 42/88:

La prosecuzione dell'attività nei casi previsti dal comma 1 é subordinata all'effettivo esercizio da parte di personale qualificato.

Decorso il termine di cui al comma 1 l'autorizzazione all'esercizio può essere mantenuta soltanto se i legittimi eredi o il direttore dell'azienda dimostrano di possedere i requisiti professionali di cui alla L.R. n. 21/91.

Art. 22

Norme finali

Le attività esistenti devono essere in possesso o adeguarsi ai requisiti igienici previsti per i locali, le attrezzature e la conduzione dal Regolamento entro il termine di 90 (novanta) giorni dalla data di pubblicazione del presente Regolamento, entro lo stesso termine possono presentare richiesta al Comune per eseguire gli adempimenti.

Entro il termine di un anno dalla presentazione della domanda gli adeguamenti devono essere portati a termine, pena la revoca dell'autorizzazione.

L'entrata in vigore di nuove disposizioni in materia comportano l'adeguamento automatico delle disposizioni del presente regolamento.

Allegato "A"

riferito all'art. 1

Elenco degli apparecchi elettromeccanici per uso estetico

- Vaporizzatore con vapore normale e ionizzato non surriscaldato stimolatore blu con scariche inferiori ad un centimetro e solo effluvio (alta frequenza o ultrasuoni).
- Disincrostante per pulizia con intensità non superiori a 4 mA.
- Apparecchi per l'aspirazione dei comedoni con aspirazione non superiore ad una atmosfera e con cannule aventi diametro di non oltre un centimetro.
- Doccia filiforme ed atomizzatore con pressione non superiore ad una atmosfera.
- Apparecchi per massaggi meccanici solo a livello cutaneo e non in profondità.
- Apparecchi per massaggi elettrici solo con oscillazione orizzontale o rotazione, che utilizzino unicamente accessori piatti o spazzole.
- Lampade abbronzanti UVA.
- Lampade di quarzo con applicazioni combinate o indipendenti di raggi ultravioletti (UV) ed infrarossi (IR).
- Apparecchi per massaggio ad aria con pressione non superiore ad una atmosfera.
- Apparecchi per massaggio idrico con pressione non superiore ad una atmosfera.
- Scaldacera per ceretta.
- Rulli elettrici e manuali.
- Vibratori elettrici oscillanti.
- Attrezzi per ginnastica estetica.
- Attrezzature per manicure e pedicure.
- Apparecchi per il trattamento di calore totale o parziale.
- Apparecchi per massaggio aspirante con coppe di varie misure e applicazioni in movimento, fisse e ritmate, e con aspirazione non superiore ad una atmosfera.
- Apparecchi per massaggi meccanici picchiettanti.
- Apparecchi per massaggi elettrici picchiettanti.
- Stimolatore a luce blu con tutti gli elettrodi per uso estetico (alta frequenza).
- Apparecchi per ionoforesi estetica con intensità massima sulla placca di 1 mA ogni dieci centimetri quadrati.
- Depilatori elettrici ed elettronici.
- Apparecchi per massaggi subacquei.
- Apparecchi per presso-massaggio.
- Elettrostimolatore ad impulsi.
- Apparecchi per massaggi ad aria con pressione superiore ad una atmosfera.
- Laser estetico.
- Saune.



COMUNE DI SAN VITO DI FAGAGNA

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Zucchiatti Sergio, impiegato responsabile

ATTESTA

che il REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' di "ESTETISTA" approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 06 del 27 gennaio 2000, integrato a seguito ordinanza istruttoria da parte del Co.Re.Co. n. 2086 del 20.04.2000 con delibera Consiliare n. 15 del 19 aprile 2000 è stato pubblicato in copia all'Albo Pretorio Comunale per la durata di quindici giorni decorrenti dal 28 aprile al 13 maggio 2000.

San Vito di Fagagna 13 maggio 2000

L'impiegato responsabile
Zucchiatti Sergio

